

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE

ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO PRIMO CICLO

(art. 6 del decreto legislativo n. 62/2017)

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i team dei docenti e i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva/all'esame di Stato, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:

1. **Nella scuola primaria** l'ammissione alla classe successiva, ovvero alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L' alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. I docenti, **con decisione assunta all'unanimità**, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. **Nella scuola secondaria di primo grado** l'ammissione alla classe successiva, ovvero all'Esame di Stato a conclusione del ciclo, è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L' alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

3. **L'ammissione all'esame di Stato** è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista

dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;

c) Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese

predisposte dall'Invalsi.

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

SCUOLA PRIMARIA

La non ammissione si concepisce:

- Come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- Come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- Come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);
- Come evento da evitare, comunque, **al termine della classe prima primaria;**
- Quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ✓ assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi
- ✓ (letto scrittura, calcolo, logica matematica);
- ✓ mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
- ✓ gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno;

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. ☐ Ne consegue che l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline,

o Insufficienze gravi: voto 4;

o insufficienze lievi: voto 5;

da riportare nel documento di valutazione, specificando la dicitura **“obiettivi in via di prima acquisizione”** (voto numerico 4) ovvero **“obiettivi parzialmente raggiunti”** (voto numerico 5). La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate e comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La non ammissione si concepisce:

- Come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- Come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- Quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- Come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria primo grado);

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:
 - della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Criteri di non ammissione alla Classe successiva

L'articolo 6 del D.L.gvo 62/2017 sottolinea che **l'ammissione alle classi seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado può avvenire anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento previsti in una o più discipline**. L'alunno viene ammesso anche con una valutazione finale inferiore ai 6/10 in una o più discipline. L'alunno, infatti, risulta complessivamente idoneo al proseguo degli studi per la classe successiva per decisione del Consiglio di classe. Le insufficienze vengono certificate nella scheda di valutazione (Nota 1865 del 10 ottobre 2017)

Ogni insegnante ha l'obbligo di stilare **il programma di contenuti e di abilità** che ogni allievo deve colmare **in modo autonomo** nel corso del periodo estivo e che la famiglia deve ritirare in segreteria.

Il recupero delle carenze evidenziate avviene tramite esame; il periodo e le modalità sono stabilite dai singoli docenti e comunicate ai discenti e alle famiglie all'apertura del nuovo anno. L'esito è comunicato ai genitori tramite voto inserito nel registro elettronico e viene considerato nella media.

L'allievo continua a mantenere l'insufficienza qualora non si presenti alla prova o risultino ancora non colmate le lacune.

L'istituzione scolastica s'impegna comunque ad attivare nel corso dell'anno *specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (D.Lgs. n.62 art.3, comma 2)*.

Il Consiglio di Classe **a maggioranza** può deliberare in sede di scrutinio finale (presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato) **di non ammettere l'alunno alla classe successiva** qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare:

- in presenza di 5 o più insufficienze lievi;
- in presenza di 2 insufficienze gravi accompagnate da almeno 2 lievi;
- in presenza di 3 o più di 3 insufficienze gravi.

E' considerata insufficienza lieve il voto 5/10, è considerata insufficienza grave il voto 4/10.

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

Criteri di non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione

L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione può avvenire anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento previsti in una o più discipline. L'alunno viene ammesso anche con una valutazione finale inferiore ai 6/10 in una o più discipline.

Il Consiglio di Classe a maggioranza può deliberare in sede di scrutinio finale (presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato) di non ammettere l'alunno all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare:

- in presenza di 5 o più insufficienze lievi;
- in presenza di 2 insufficienze gravi accompagnate da almeno 2 lievi;
- in presenza di 3 o più di 3 insufficienze gravi.

E' considerata insufficienza lieve il voto 5/10, è considerata insufficienza grave il voto 4/10.

Per essere ammesso all'Esame di Stato, l'alunno/a deve necessariamente aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

Il Consiglio di classe può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento per lui previsti.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato è **espresso a maggioranza** dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:

1. valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno per mancato o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto;
2. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici, la cui gravità, anche a seguito di specifiche strategie attivate, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva.

Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:

- analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;
- coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,);
- forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alunno per carenze nella partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica.

Comunicazione alle famiglie

Immediatamente dopo i Consigli di Classe/Programmazioni di maggio, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione dell'anno scolastico, il Coordinatore di Classe/Insegnante prevalente informa la famiglia mediante colloquio adeguatamente verbalizzato.

In caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo, il giorno successivo allo scrutinio del II quadrimestre, la segreteria provvederà a comunicare con lettera l'esito dello scrutinio.

La valutazione per gli alunni con disabilità

- La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte.
- PROVE INVALSI: Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
- PROVE D'ESAME: Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.
- PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
- ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: È rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
- DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

La valutazione per gli alunni con DSA

- La valutazione per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

- PROVE INVALSI: Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
- PROVE D'ESAME: Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.
- DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: In casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in associazione con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
- DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove